



NEWSLETTER 1/2019 | bimestre gennaio-febbraio



La Formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura ha, tra i propri compiti, quello di dare attuazione, mediante formatori appositamente delegati, al progetto *European Gaius*, finalizzato al rafforzamento della cultura giuridica europea dei magistrati italiani.

Il Consiglio Superiore della Magistratura - facendo seguito alla Comunicazione della Commissione europea del 29 giugno 2006 sulla formazione giudiziaria nell'Unione europea - ha individuato, quale azione mirata a consentire ai magistrati italiani *“un salto di qualità in termini di conoscenza del diritto europeo”*, la *“comunicazione...delle più rilevanti pronunce nazionali ed europee sul diritto dell'Unione e sulla CEDU, intervenute nel periodo, e delle principali novità normative di tali settori”*.

Sommario

NORMATIVA.....	1
DIRITTO CIVILE.....	1
CORTE COSTITUZIONALE.....	1
CORTE DI CASSAZIONE.....	4
DIRITTO CIVILE.....	4
DIRITTO DEL LAVORO.....	4
DIRITTO PENALE.....	5
GIURISPRUDENZA DI MERITO.....	6
DIRITTO PENALE.....	6
DIRITTO DEL LAVORO.....	7
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI.....	8
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA....	11
DIRITTO CIVILE.....	11
DIRITTO DEL LAVORO.....	12
FOCUS IMMIGRAZIONE.....	13

Per dare concretezza a questa azione si è pensato, per il distretto di Catania, alla redazione di un bollettino di aggiornamento bimestrale, nella forma di *newsletter*, in cui vengano rassegnate le principali novità normative e giurisprudenziali del settore, con particolare attenzione a quelle dotate di impatto sull'attività giudiziaria. Nel contesto del sovraccarico di informazioni cui la società digitale spesso ci sottopone, l'intenzione è quella di offrire ai magistrati togati ed onorari ed ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari una selezione di materiali - appositamente organizzati secondo gli organi di provenienza e le materie (diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro, con un focus sulla materia dell'immigrazione) - che consentano di rispondere ad esigenze di agile ed esaustivo aggiornamento.

La realizzazione di tale *newsletter* passa attraverso la fondamentale collaborazione della Struttura didattica territoriale con la Clinica legale "Coesione e diritto", un programma avanzato di formazione giuridica in diritto internazionale e dell'Unione europea promosso all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, nel solco della tradizionale sinergia tra mondo giudiziario e mondo accademico.

La Clinica legale catanese nasce dall'iniziativa comune dei docenti di diritto internazionale e dell'Unione europea e di un gruppo di giovani ricercatori ed offre agli studenti iscritti al corso di laurea in giurisprudenza l'opportunità di svolgere attività di ricerca e documentazione su problemi di concreta applicazione delle norme di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea, nella consapevolezza della crescente centralità di queste discipline. Essa opera attraverso gruppi di lavoro misti composti da studenti, neo laureati e docenti, che operano in sinergia con le istituzioni presenti sul territorio. La collaborazione tra la Clinica e la Scuola superiore della magistratura si inserisce a pieno titolo in questo modello di cooperazione e dialogo.

Partiamo dunque, insieme, con la rassegna del primo bimestre del 2019, ricco di pronunce costituzionali in materia di rapporti tra giudice interno e diritto europeo e di provvedimenti in materia di diritti umani.

Con l'auspicio che questa esperienza possa diventare un'occasione di reciproco arricchimento per chi la *newsletter* la redige e per chi, dall'altra parte dello schermo, avrà il desiderio di leggerla.

Scuola Superiore della Magistratura
Struttura didattica territoriale del distretto di Corte d'appello di Catania

dott.ssa Francesca Cercone, dott.ssa Claudia Cottini, dott.ssa Sabrina Gambino, dott.ssa Caterina Musumeci, dott.ssa Chiara Salamone

Struttura didattica: catania@scuolamagistratura.it

Referente *European Gaius*, d.ssa Chiara Salamone: chiara.salamone@giustizia.it

Clinica Legale 'Coesione e Diritto' | Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Catania

Redattori: Dott. Giuseppe Asaro, dott. Giuseppe Emanuele Corsaro, dott. Marco Fisicaro, dott.ssa Giulia Cristiano, dott.ssa Maria Pappalardo, dott.ssa Giorgia Lo Tauro

Docenti Referenti: Prof. Adriana Di Stefano, Prof. Rosario Sapienza | Diritto internazionale e Diritto dell'Unione europea: risorse.internazionali@lex.unict.it

Web: <http://www.lex.unict.it/it/cdl/la-clinica-legale-“coesione-e-diritto”>

Clinica Legale Coesione e Diritto: clinicalecoesioneediritto@gmail.com

Legal Clinics Lex.UniCT: clinical.law@lex.unict.it

NORMATIVA

DIRITTO CIVILE

- Diritto di famiglia – diritto internazionale privato – regime patrimoniale nel matrimonio e nelle unioni registrate internazionali

Per i matrimoni e le unioni registrate contratti dopo il 29.1.2019 entrano in vigore i regolamenti UE nn. 2016/1103 (cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi) e 2016/1104 (cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate).

Testi dei regolamenti: [n. 2016/1103](#) | [n. 2016/1104](#)

CORTE COSTITUZIONALE

- Corte costituzionale, sentenza n. 34 del 6 febbraio 2019

Legge Pinto – giusto processo – diritto ad un ricorso effettivo – non necessità dell'istanza di prelievo

La Corte ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69)”.

La disciplina, a seguito di reiterate modifiche, risultava formulata nel senso che l’istanza di prelievo dovesse considerarsi come “rimedio preventivo” (v. art. 1-ter, comma 3, l. n. 89/01), da presentarsi “almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis” (e, cioè, tre anni per il primo grado e due anni per il secondo

grado), stabilendo l'inammissibilità della "domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi della irragionevole durata del processo", tra cui l'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo.

La Corte costituzionale ha stabilito che tale disposizione viola l'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, in quanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili solo se "effettivi" e, cioè, nella misura in cui velocizzano la decisione da parte del giudice competente (si vedano Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, *Scordino contro Italia* e sentenza 2 giugno 2009, *Daddi contro Italia*), mentre l'istanza di prelievo costituisce un adempimento meramente formale, che può al più assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo.

[Testo della sentenza](#)

- **Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019**

Rapporto tra giudice interno e diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE

La Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)".

La Consulta è stata investita dal Tar Lazio di una questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina interna che imponeva la pubblicazione di dati sensibili dei dirigenti pubblici da parte delle amministrazioni di appartenenza, in relazione al contrasto della stessa con il diritto alla riservatezza dei dati personali. Il giudice *a quo* ha prospettato il possibile contrasto non solo con i parametri costituzionali (artt. 2, 3, 13 e 117 Cost.), ma anche con gli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti UE e con ulteriori disposizioni della direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali, richiamando altresì l'art. 8 CEDU.

La Corte ha ritenuto ammissibile la questione di legittimità costituzionale con riguardo ai parametri riferibili al diritto UE (poi tuttavia ritenendoli assorbiti) e ha infine ritenuto la parziale incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 Cost., delle norme suddette, riscontrando una violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza (con richiamo alla giurisprudenza CEDU).

[Testo della sentenza](#)

- Corte costituzionale, sentenze nn. 24 e 25 del 27 febbraio 2019

Codice antimafia – principio di legalità – misure di prevenzione personali e patrimoniali

Con le sentenze gemelle nn. 24 e 25 del 2019 la Corte costituzionale si è pronunciata su questioni attinenti al rapporto tra il principio di legalità e la disciplina legislativa in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, contenuta oggi nel d. lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (c.d. codice antimafia).

La sentenza n. 24 ha dichiarato illegittima l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e di quelle patrimoniali del sequestro e della confisca, nei confronti delle persone, individuate dall'art. 1 lett. a) decreto legislativo 159/2011 (in cui è confluito l'art. 1, n. 1 l. 1423/1956), che *“debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi”*; la sentenza n. 25 ha invece dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni di *“vivere onestamente”* e di *“rispettare le leggi”* imposte con la misura personale della sorveglianza speciale.

Testi delle sentenze: [n. 24](#) | [n. 25](#)

- Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 27 febbraio 2019

Codice antimafia – misure di prevenzione – tutela dei creditori

È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 3 Cost. (ritenuta assorbita l'analoga questione sollevata rispetto all'art. 41 Cost.), l'art. 1, comma 198, della l. n. 228/2012 (recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* – legge di stabilità 2013), nella parte in cui limita alle specifiche categorie di creditori ivi menzionati la possibilità di ottenere soddisfacimento dei propri crediti sui beni del debitore che siano stati attinti da confisca di prevenzione. Sono state dunque escluse le limitazioni delle categorie dei creditori legittimati ad accedere allo speciale procedimento disciplinato dai commi da 194 a 206, ferma restando la necessità di verificare caso per caso, ai sensi del comma 200, la presenza di tutte le condizioni previste dall'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 (la questione era stata sollevata anche con riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

[Testo della sentenza](#)

CORTE DI CASSAZIONE

DIRITTO CIVILE

- Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza n. 2840 del 31 gennaio 2019

Ingiunzione di pagamento europea – opposizione

In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Regolamento CE n. 1896 del 2006, si applicano i seguenti principi con riferimento all'ipotesi in cui l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento ed il creditore abbia chiesto, prima dell'emissione dell'ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria: 1) l'individuazione della disciplina applicabile per la fase dell'opposizione, non avendo lo Stato italiano esercitato il potere di dettare una apposita normativa, non è ricavabile in via interpretativa mediante rinvio alle disposizioni sull'opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 ss. c.p.c.), né spetta al giudice dell'ingiunzione, ma è rimessa allo stesso creditore, il quale dovrà procedervi nel termine che il giudice dell'ingiunzione dovrà fissare all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 3, del Regolamento; 2) l'inosservanza di tale termine determina, a norma del comma 3 dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio; 3) la litispendenza si determina con riferimento al deposito della domanda d'ingiunzione. [Testo della sentenza](#)

DIRITTO DEL LAVORO

- Cassazione civile, sez. lav., ordinanza n. 451 del 10 gennaio 2019

Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – ferie e indennità sostitutiva

Ai sensi dell'art. 267 TFUE, è sottoposta alla Corte di Giustizia dell'UE questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 e dell'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Tali norme garantiscono rispettivamente, da una parte, il diritto del lavoratore alla non sostituzione del periodo minimo di ferie annuali con un'indennità finanziaria e, dall'altra, il diritto a ferie annuali retribuite. Alla luce di tali disposizioni, il dubbio interpretativo della Suprema Corte riguarda la legittimità di disposizioni nazionali in base alle quali non è dovuto il diritto al pagamento di un'indennità pecuniaria sostitutiva per le ferie maturate e non godute, con particolare riferimento al caso in cui il lavoratore non abbia potuto esercitare

tale diritto, prima della cessazione del rapporto di lavoro, per fatto illegittimo imputabile al datore di lavoro (licenziamento dichiarato illegittimo con provvedimento definitivo).

[Testo dell'ordinanza](#)

DIRITTO PENALE

- Cassazione penale, VI sezione, sentenza n. 2446 del 18 gennaio 2019

Ordine europeo di indagine passivo – tardiva comunicazione al difensore del decreto di riconoscimento – violazione del diritto di difesa

In tema di estradizione passiva, anche a seguito della introduzione dell'art. 705, comma 2 lett. C-bis) c.p.p., ad opera del d. lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, la transitoria impossibilità di consegna dell'estradando per ragioni di salute legittima la sospensione del termine di durata della misura cautelare personale applicata ai fini della sua estradizione, ferma restando la necessità del controllo giurisdizionale, sollecitato dal Ministro della giustizia, sul mantenimento della misura stessa sino al momento dell'esecuzione della consegna.

[Testo della sentenza](#)

- Cassazione penale, III sezione, ordinanza n. 2964 del 29 gennaio 2019

Indennizzo in favore di vittime di reati violenti – beneficio anche in favore di residenti – congruità dell'importo fisso di euro 4.800

La Suprema Corte ha sollevato questione pregiudiziale relativa al fatto che, in relazione alla situazione di intempestivo o incompleto recepimento della direttiva 2004/80/UE del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'istituzione di un sistema di indennizzo delle vittime dei reati violenti (che fa sorgere nei confronti dei soggetti transfrontalieri la responsabilità risarcitoria dello Stato membro), il diritto dell'Unione imponga di configurare un'analogia responsabilità nei confronti dei soggetti non transfrontalieri (residenti), i quali non sarebbero stati destinatari diretti dei benefici derivanti dall'attuazione della direttiva ma, per evitare una violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione, avrebbero dovuto e potuto beneficiare, in via d'estensione, dell'effetto utile della direttiva stessa, ove fosse stata tempestivamente e compiutamente recepita. La Sezione ha sollevato ulteriore questione pregiudiziale relativa al fatto che l'indennizzo stabilito dal decreto del Ministero dell'interno del 31 agosto 2017 (importo fisso di euro 4.800,00) in favore delle vittime dei reati violenti possa reputarsi indennizzo equo ed adeguato in attuazione di quanto prescritto dall'art. 12 paragrafo 2 della citata direttiva 2004/80/UE.

[Testo dell'ordinanza](#)

- Cassazione penale, III sezione, sentenza n. 5940 del 7 febbraio 2019

Rapporti giurisdizionali con autorità straniera – ordine europeo d’indagine penale – art. 13 d.lgs n. 108 del 2017

La disposizione di cui all’art. 13 del d. lgs. 21 giugno 2017 n. 108, che disciplina il sistema delle impugnazioni nell’ambito della procedura passiva di esecuzione dell’ordine europeo di indagine penale, si riferisce a tutte le attività previste dall’art. 4 del medesimo decreto e, pertanto, l’indagato può proporre opposizione dinanzi al giudice per le indagini preliminari sia avverso il decreto motivato di riconoscimento, sia avverso i provvedimenti attuativi del suddetto ordine di indagine (nella specie, decreto di perquisizione e sequestro).

[Testo della sentenza](#)

- Cassazione penale, VI sezione, sentenza n. 6949 del 13 febbraio 2019

Sentenze penali straniere – riconoscimento – riti speciali premiali

È legittimo il riconoscimento di una sentenza straniera all’esito di un processo che non consente all’imputato, in ragione della gravità del reato, di accedere a riti speciali di natura premiale, non configurandosi una violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano in relazione alla disciplina processuale di uno Stato che limita l’ammissione a tali riti soltanto al caso in cui si proceda per una categoria di reati meno gravi (nel caso di specie la Suprema Corte ha rigettato un ricorso nei confronti di sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catania).

[Testo della sentenza](#)

GIURISPRUDENZA DI MERITO

DIRITTO PENALE

- Corte di Appello di Trento, sezione penale, sentenza n. 2 del 27 febbraio 2019

Estradizione – rassicurazioni diplomatiche

Non può essere disposta l’extradizione verso Paesi in cui risultano violati i diritti fondamentali della persona; le rassicurazioni diplomatiche vanno verificate, ad esempio confrontandole con i documenti prodotti dalla difesa. Deve essere negata, nel caso di specie, l’extradizione verso la Moldavia: il carcere n. 13 di *Chisinau* è segnalato da più fonti attendibili come affetto da problemi di sovraffollamento e la carenza di cure

mediche, la scarsa illuminazione e ventilazione, l'insufficiente alimentazione dei detenuti, l'assenza di adeguate condizioni igieniche e sanitarie non consentono di considerarlo rispondente agli standard nazionali e internazionali di detenzione.

DIRITTO DEL LAVORO

- Tribunale di Padova, sentenza n. 123 del 12 febbraio 2019

Divieto di discriminazione – assegno di maternità

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 (recante disposizioni in materia di assegno di maternità di base) impone che venga privilegiata l'opzione maggiormente tutelante lo stato di maternità e di conseguenza che, per l'erogazione della prestazione in questione, debba ritenersi sufficiente la sussistenza del requisito della residenza nel territorio dello Stato al momento della presentazione dell'istanza amministrativa e non al momento del parto (la sentenza affronta la questione dell'efficacia diretta dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche alla luce di Corte cost., n. 269 del 14 dicembre 2017).

[Testo della sentenza](#)

- Tribunale di Napoli, III sezione lavoro, ordinanza del 13 febbraio 2019

Divieto di discriminazioni – insegnanti di religione cattolica

Il Tribunale ha sollevato questione pregiudiziale, chiedendo alla Corte di giustizia dell'UE di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

1) Se il diverso trattamento riservato ai soli insegnanti di religione cattolica, quali gli istanti, costituisca discriminazione per motivi religiosi, ai sensi dell'art 21 della Carta di Nizza e della direttiva 2000/78/CE ovvero se la circostanza che idoneità già in possesso del lavoratore possa essere revocata sia ragione giustificatrice idonea perché solo gli insegnanti di religione cattolica, quali gli istanti, siano trattati diversamente dagli altri docenti, non beneficiando di alcuna misura ostativa prevista dalla Clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato il 18 marzo 1999, figurante nell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;

2) In ipotesi di ritenuta sussistenza di discriminazione diretta, ai sensi dell'art 2, paragrafo 2, lett. a) della direttiva 2000/78/CE, per motivi religiosi (art 1), nonché ai sensi della Carta di Nizza, deve interrogarsi la Corte circa gli strumenti che questo giudice può adoperare per eliminarne le conseguenze, tenuto conto che tutti i docenti diversi dagli insegnanti di religione cattolica sono stati destinatari del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. n. 107/15, ottenendo la immissione in ruolo con conseguente contratto di lavoro a tempo indeterminato, e, dunque, se questo giudice debba costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Amministrazione convenuta;

3) se la clausola 5 dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, intese a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa, non sono applicabili al settore scuola, con specifico riferimento ai docenti di religione cattolica, in modo tale da consentire una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo di tempo indefinito; in particolare se possa costituire ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, la necessità d'intesa con l'ordinario diocesano, ovvero, di contro, debba ritenersi una discriminazione vietata ai sensi dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

4) in ipotesi di risposta positiva al quesito sub 3 se l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la clausola 4 dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE e/o l'art. 1 della direttiva 2000/78/CE, consentano la disapplicazione delle norme che impediscono la conversione automatica di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

- Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Ajmonë Marsan e altri c. Italia*, ricorso n. 21925/15, sentenza del 10 gennaio 2019

Legge Pinto – equo processo – ragionevole durata del processo – istanza di prelievo

Ribadendo quanto affermato nella sentenza *Olivieri* (2016), la Corte ha ritenuto non effettiva (e, dunque, non necessaria) la procedura interna finalizzata a far valere l'eccessiva durata del processo di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo risultante dalla lettura combinata della legge Pinto e dell'art. 54 co. 2 del d.l. n. 112 del 2008 (obbligo di presentare l'istanza di prelievo sotto pena di inammissibilità nel ricorso ex l. Pinto). La Corte ha dunque riconosciuto la sussistenza di una violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (equo processo, *sub specie* ragionevole durata del processo), malgrado i ricorrenti avessero presentato due istanze di fissazione dell'udienza e non l'istanza di prelievo.

[Testo italiano della sentenza](#)

- Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Narjis c. Italia*, ricorso n. 57433/15, sentenza del 14 gennaio 2019

Permesso di soggiorno – diritto alla vita privata e familiare – condanne penali

Il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di un richiedente destinatario di numerose condanne penali non determina la violazione dell'art. 8 della Convenzione (tutela della vita privata e familiare). In particolare, in virtù della lunga durata del soggiorno in Italia, la decisione di espulsione può determinare un'ingerenza nella "vita privata", ma, nel caso di specie, tale ingerenza è giustificata dal soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 8 paragrafo 3 CEDU (difesa dell'ordine e prevenzione dei reati in una maniera "necessaria in una società democratica").

[Testo italiano della sentenza](#)

- Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Cordella e altri c. Italia*, ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15, sentenza del 24 gennaio 2019

Caso Ilva – tutela dell'ambiente – diritto al rispetto della vita privata e familiare – diritto ad un rimedio effettivo

La Corte ha ritenuto che vi sia stata violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 CEDU (diritto ad un rimedio effettivo) a seguito del ricorso presentato da 180 soggetti in relazione agli effetti delle emissioni tossiche dello stabilimento Ilva di Taranto sull'ambiente e sulla loro salute ed al carattere non effettivo dei rimedi interni.

Oltre ad emettere condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di equa soddisfazione, la Corte, ai sensi dell'art. 46 della Convenzione, ha affermato che spetta al Comitato dei Ministri indicare al Governo italiano le misure idonee per l'esecuzione della sentenza e ha evidenziato il carattere urgente della bonifica e dell'esecuzione del piano ambientale già approvato.

[Testo italiano della sentenza](#)

- Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Knox c. Italia*, ricorso n. 76577/13, sentenza del 24 gennaio 2019

Caso Amanda Knox – violazione del profilo procedurale degli artt. 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti) e 6 CEDU (diritto ad un giusto processo)

La Corte ha ritenuto che vi sia stata violazione del profilo procedurale dell'art. 3 CEDU (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti) in ragione del fatto che la ricorrente Amanda Knox non aveva fruito di indagini effettive dopo la sua accusa di maltrattamenti subiti nel mese di novembre 2007, in un momento in cui si trovava sotto

il controllo delle forze di polizia (mentre ha rigettato il ricorso sotto il profilo della sussistenza di violazioni sostanziali del divieto di tortura).

Ha inoltre ravvisato violazione dell'art. 6 CEDU sotto il profilo del diritto all'assistenza legale ed all'assistenza da parte di un interprete.

[Testo italiano della sentenza](#)

- Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, *Rooman c. Belgio*, ricorso n. 18052/11, sentenza del 31 gennaio 2019

Assistenza medica al detenuto – diritto ad un interprete ed alla traduzione – trattamenti inumani e degradanti

La mancata predisposizione di cure psichiatriche nell'unica lingua parlata e compresa dal detenuto può condurre a una valutazione di inadeguatezza dell'assistenza medica prestata in sede carceraria, integrando i presupposti per una violazione dell'art. 3 CEDU (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti; la Corte ha riscontrato altresì, sotto diverso profilo, la violazione dell'art. 5 paragrafo 1, diritto alla libertà personale).

[Testo integrale della sentenza in lingua originale \(inglese\)](#)

- Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Khan c. Francia*, ricorso n. 12267/16, sentenza del 28 febbraio 2019

Minore richiedente asilo – trattamento degradante – violazione dell'art. 3 CEDU

La Corte si è pronunciata su un caso riguardante un minore richiedente asilo, cittadino afghano, che viveva in un campo a Calais (Francia), sottoposto a un ordine prefettizio di evacuazione e smantellamento per motivi di salute, sicurezza e tutela della dignità umana. Avverso tale provvedimento era stato presentato ricorso al Tribunale amministrativo, il quale aveva disposto misure provvisorie di sospensione dell'evacuazione. Inoltre, considerata la giovane età del richiedente, era stato adito il giudice minorile, che aveva ordinato l'affidamento provvisorio e la nomina di un tutore per le procedure di asilo. Il piano di evacuazione era stato comunque attuato e la parte del campo in cui risiedeva il richiedente demolita senza garantire una sistemazione alternativa.

La Corte ha concluso nel senso che le precarie condizioni di vita a Calais ed il mancato rispetto da parte delle autorità francesi dei provvedimenti giudiziari a tutela del giovane ricorrente, costituiscono un "trattamento degradante" in violazione dell'art. 3 CEDU.

[Testo della sentenza in lingua originale \(francese\)](#)

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

DIRITTO CIVILE

- Corte di Giustizia dell'unione europea, I sezione, *Liberato c. Grigorescu*, causa C-386/17, sentenza del 16 gennaio 2019

Diritto di famiglia – cooperazione giudiziaria in materia civile – riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

Le norme sulla litispendenza di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 – devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione. In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per sua contrarietà manifesta all'ordine pubblico di tale Stato membro.

[Testo della sentenza](#)

- Corte di Giustizia dell'Unione europea, VI sezione, *Agostinho da Silva Martins c. Dekra Claims Services Portugal SA*, causa C-149/18, sentenza del 31 gennaio 2019

Cooperazione giudiziaria in materia civile – legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – norme di applicazione necessaria – assicurazione della responsabilità civile

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale che stabilisce, per l'azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, un termine di prescrizione di tre anni, non può essere qualificata come norma di applicazione necessaria ai sensi di detto articolo, a meno che il giudice adito constati, sulla scorta di un'analisi circostanziata del tenore letterale, dell'impianto sistematico, delle finalità nonché del contesto di adozione di detta disposizione, che essa riveste un'importanza

tale nell'ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile, quale designata a norma dell'articolo 4 di detto regolamento.

[Testo della sentenza](#)

- Corte di Giustizia dell'Unione europea, I sezione, *NK c. BNP Paribas Fortis NV*, causa C-535/17, sentenza del 6 febbraio 2019

Fallimento – regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

L'articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale deve essere interpretato nel senso che un'azione avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito, esercitata dal curatore nell'ambito di una procedura di insolvenza ed il cui ricavato va a beneficio, in caso di successo, della massa dei creditori, rientra nella nozione di "materia civile e commerciale", ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo sopracitato, e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione di detto regolamento.

[Testo della sentenza](#)

DIRITTO DEL LAVORO

- Corte di Giustizia dell'unione europea, II sezione, *Carlos Escibano Vindel c. Ministerio de Justicia*, causa C-49/18, sentenza del 7 febbraio 2019

Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale – Indipendenza dei giudici – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essi non ostano a una normativa nazionale (quale quella spagnola in esame) che, nell'ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, circostanza che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione

inferiore, siano generalmente più giovani ed abbiano di norma una minore anzianità rispetto ai secondi.

L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell'indipendenza dei giudici non osta all'applicazione al ricorrente nel procedimento principale di una normativa nazionale che, nell'ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato, senza riguardo alla natura delle funzioni esercitate, all'anzianità o all'importanza degli incarichi svolti, percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, circostanza che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore rispetto ai secondi, purché il livello di retribuzione che, in applicazione della riduzione salariale oggetto del procedimento principale, il ricorrente nel procedimento principale percepisce sia adeguato all'importanza delle funzioni che egli esercita e garantisca, pertanto, la sua indipendenza di giudizio, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

[Testo della sentenza](#)

FOCUS IMMIGRAZIONE

- Cassazione civile, I sezione, sentenza n. 4890 del 19 febbraio 2019

Permesso di soggiorno per motivi umanitari – disciplina introdotta dal d.l. n. 113 del 2018

La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. Tuttavia, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e

soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge.

[Testo della sentenza](#)

- Comunicato stampa della Corte di Cassazione del 19 febbraio 2019 sulla decorrenza degli effetti della normativa introdotta con il d.m. 113/2018 in materia di protezione internazionale ed immigrazione

[Testo del comunicato](#)

- Tribunale di Venezia, II sezione civile, ordinanza del 30 gennaio 2019

Protezione umanitaria – d.l. 113/2018 – irretroattività

Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto la protezione umanitaria ex art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/98 ad un cittadino nigeriano perché considerata vigente *ratione temporis*, nei seguenti termini: *“Non vi è dubbio che la recente abrogazione ad opera del DL 113/2018, convertito in legge 132/2018, entrato in vigore il 5.10.2018, della misura della c.d. protezione umanitaria di cui all’art. 5, comma 6, D.L.vo 286/1998, non incide sui casi, come quello in esame, antecedenti alla sua entrata in vigore”*. Richiamando la sentenza n. 63/1970 della Corte Costituzionale in materia di regolamentazione della successione di leggi nel tempo e di abrogazione di testi di legge, è stato affermato che la *“pacifica natura dichiarativa e non costitutiva del diritto alla protezione umanitaria implica che se esso era esistente allorquando ne è stata fatta la richiesta (o, forse più precisamente, allorquando il richiedente è entrato in Europa), allora l’abrogazione della legge che lo regola non potrà che valere per il futuro, specie in mancanza di una disposizione di diritto intertemporale o di previsione di applicazione retroattiva”*.

- Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, ordinanza del 9 febbraio 2019

Protezione sussidiaria – Mali – conflitto armato

Il Tribunale di Ancona ha modificato il precedente orientamento sulla situazione di sicurezza del Mali, ritenuta in netto miglioramento in ragione della presenza delle forze internazionali dell'operazione MINUSMA e dell'intervento delle truppe del G5 Sahel. Tale impostazione *“deve essere oggetto di ripensamento sulla scorta di un duplice ordine di motivi. Da un lato, infatti, la più approfondita valutazione di fonti e documenti di recente pubblicazione attestano l'elevata pericolosità di tutto il territorio maliano, dall'altro lato, l'analisi comparativa della sicurezza rispetto agli anni precedenti dimostra un progressivo ampliamento dell'azione dei gruppi jihadisti verso il sud del paese, il che induce a ritenere insussistente un controllo del territorio da parte delle forze di sicurezza”*.

- Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, decreto 11 febbraio 2019

Rimessione in termini – traduzione atti – lingua del richiedente

Va accolta la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, “*posto che la decisione di rigetto (con l’indicazione del termine per proporre il ricorso) non risulta tradotta nella lingua conosciuta dal ricorrente, che ha manifestato di conoscere la lingua punjabi, senza che risulti la sua conoscenza di una delle lingue in cui è stata notificata (con la traduzione del contenuto della decisione e dei termini per proporre l’opposizione) la decisione di rigetto. Ne consegue l’ammissibilità dell’opposizione proposta*”.

- Corte europea dei diritti umani, *Sea Watch 3*, misura cautelare del 29 gennaio 2019

Migranti – minori non accompagnati – chiusura dei porti

La Corte, in via d’urgenza, ha richiesto al Governo italiano l’adozione di tutte le misure necessarie, nel più breve tempo possibile, per assicurare ai richiedenti, migranti a bordo dell’imbarcazione ancorata al largo del porto di Siracusa, adeguate cure mediche, acqua ed ogni bene di prima necessità. In merito ai minori non accompagnati presenti a bordo, è stata richiesto al Governo di assicurare adeguata assistenza legale, ad esempio mediante la nomina di tutori.

[Comunicato stampa ufficiale](#)

- Corte di Giustizia dell’Unione europea, I sezione, *M.A. e altri*, causa C-661/17, sentenza del 23 gennaio 2019

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – regolamento (UE) n. 604/2013 (c.d. Dublino) – clausole discrezionali – ‘Brexit’ – interesse del minore

La Corte di giustizia si è pronunciata sui trasferimenti ai sensi del regolamento n. 613/2014 (c.d. regolamento Dublino) alla luce dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. *Brexit*).

I richiedenti, due genitori e un figlio, hanno presentato domanda di asilo in Irlanda, dopo essere stati residenti nel Regno Unito per sei anni. Le autorità irlandesi hanno inviato una richiesta di ripresa in carico al Regno Unito, che ha accettato. I richiedenti hanno contestato il loro trasferimento nel Regno Unito per motivi sanitari, nonché per motivi relativi al futuro recesso del Paese dall’UE. La *High Court* irlandese ha sospeso il procedimento chiedendo alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle pertinenti implicazioni della *Brexit*, nonché su diverse questioni interpretative riguardanti l’articolo 17 del regolamento Dublino, anche in considerazione dell’interesse superiore del minore e del diritto ad un rimedio effettivo.

La Corte di giustizia ha ribadito il carattere facoltativo dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, ritenendo che uno Stato membro non sia obbligato ad avvalersi della clausola discrezionale per esaminare una domanda d'asilo, qualora lo Stato membro competente abbia notificato l'intenzione di ritirarsi dall'UE.

Seguendo lo stesso ragionamento, la Corte ha ritenuto che *“nemmeno le considerazioni relative all'interesse superiore del minore possono obbligare uno Stato membro a far uso di detta facoltà per esaminare direttamente una domanda per la quale non è competente”*.

[Testo della sentenza](#)